

VERBALE DI ACCORDO

premesso che

- l'accordo aziendale del 19 ottobre 2000 ha ridefinito il Sistema incentivante funzionale
- con accordo aziendale del 24 maggio 2001 tale impostazione veniva recepita in ambito ferroviario ed extraurbano
- in data 26 gennaio 2007 le due intese sono state armonizzate
- le parti condividono che il sistema incentivante debba essere adeguato al diverso quadro in cui opera il Gruppo
- in data 7 agosto 2014 le parti hanno superato, con decorrenza dall'anno 2014, l'elemento di retribuzione normale "RECUPERO PRODUTTIVITÀ 1990"
- con il predetto accordo del 7 agosto 2014 le parti hanno definito che la retribuzione di risultato ha le caratteristiche per fruire della decontribuzione e della tassazione sostitutiva, in base alle previsioni legislative vigenti nel tempo
- che con accordi del 25 febbraio e 10 giugno 2015 di ruolo le parti hanno condiviso che, per il personale non funzionale, viene ripristinato l'elemento di retribuzione normale "RECUPERO PRODUTTIVITÀ 1990"

tra

GTT e la RSU funzionali,
si concorda

1. che, con decorrenza 1 gennaio 2015, ed a partire dalle retribuzioni di giugno 2015 (in pagamento entro il 20 luglio), viene ripristinato l'elemento di retribuzione normale "RECUPERO PRODUTTIVITÀ 1990". Con uguali decorrenze non sarà più corrisposto l'importo aggiuntivo alla retribuzione incentivante mensile di cui al punto 2 dell'accordo 7 agosto 2014
2. che il conguaglio dei mesi precedenti sarà effettuato con le retribuzioni di settembre 2015 (valuta 27 ottobre 2015)
3. di confermare che la retribuzione di risultato ha le caratteristiche per fruire, in base alla normativa oggi vigente, della decontribuzione
4. di confermare l'obiettivo di ridefinire l'accordo SIAMM secondo i principi già condivisi al punto 1 dell'accordo del 7 agosto 2014; a tal fine il confronto sarà attivato entro il 15 settembre 2015.

Torino, 25 giugno 2015

p. GTT

p. la RSU